



VADEMECUM PER LE VERIFICHE METROLOGICHE PERIODICHE DEI CONTATORI DI ENERGIA TERMICA AI SENSI DEL DM 93/17

- Aggiornato al 2 maggio 2018 -

PREMESSA

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio, tra cui i contatori di energia termica.

Tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura oppure il soggetto che è responsabile dell'attività di misura, devono:

- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio e di fine utilizzo degli strumenti;
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui ai punti b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Le suddette prescrizioni riguardano anche le imprese che ricoprono il ruolo di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi del DPR 74/2013.

Per questo motivo ASSISTAL ha predisposto il presente documento che vuole essere un agile "Vademecum" per gli operatori nonché una semplice guida amministrativo-giuridica della materia.

Un sentito ringraziamento è rivolto al **Dott. Claudio Capozza, Responsabile del Servizio Verifiche Metriche e Vigilanza della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi**, che con entusiasmo e professionalità ha supportato l'Associazione nella realizzazione del Vademecum.

1. Obbligo di comunicazione alla Camera di commercio

L'art. 8 comma 1 del DM 93/17 prevede che il titolare dello strumento comunichi alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio utilizzo degli strumenti e quella di fine utilizzo unitamente agli altri elementi di cui all'art. 9, comma 2.

Per i titolari di contatori di calore, che erano già soggetti al suddetto obbligo ai sensi del Decreto n. 155/2013, si conferma l'utilizzo in continuità delle pratiche telematiche già disponibili in ambiente WebTelemaco e raggiungibili al seguente percorso:

**<https://webtelemaco.infocamere.it>
> servizi e-gov > servizio metrico**

I titolari che hanno già provveduto alla suddetta comunicazione devono comunicare esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.

I titolari che non avessero ancora provveduto possono provvedervi attraverso lo stesso ambiente WebTelemaco.



2. Obbligo di verifica periodica

I contatori di calore devono essere sottoposti a verifica o verifica periodica, che è il controllo legale effettuato sullo strumento di misura dopo la sua messa in servizio, secondo la periodicità definita nell'allegato IV in funzione delle caratteristiche metrologiche, oppure a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico. Tale verifica è eseguita da organismi accreditati da Accredia che siano in possesso dei requisiti richiesti nell'allegato I al Decreto 93/2017 e che abbiano presentato apposita SCIA a Unioncamere. Tuttavia fino al prossimo 17 marzo 2019, i laboratori/organismi già riconosciuti dalle Camere di commercio e da Unioncamere ai sensi delle normative abrogate (DM 155/13, per i contatori di calore), potranno continuare a svolgere la verifica periodica. L'elenco nazionale dei suddetti laboratori è consultabile al link:

<http://www.metrologialeale.unioncamere.it/content.php?p=10>

La tabella seguente riporta la periodicità con la quale i contatori di calore in servizio devono essere sottoposti a verifica periodica:

PERIODICITÀ DELLA VERIFICA	
Contatori di calore con portata Q_p fino a 3 m³/h	
– con sensore di flusso meccanico	6 anni
– con sensore di flusso statico	9 anni
Contatori di calore con portata Q_p superiore a 3 m³/h	
– con sensore di flusso meccanico	5 anni
– con sensore di flusso statico	8 anni

La data da cui decorre la suddetta periodicità è quella della messa in servizio dello strumento e, comunque, da non oltre 2 anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Tale periodo si azzerà se interviene un intervento manutentivo che comporti la rimozione del sigillo come anche la sostituzione della sonda. In questi casi occorre effettuare una nuova verifica periodica. Per quanto riguarda i ripartitori di calore, si ricorda che questi non rientrano nel campo di applicazione della metrologia legale e del DM 93/2017 e pertanto non sono soggetti a verifica periodica.

3. Casi di rimozione dei sigilli

Il titolare dello strumento che ha riparato lo strumento di misura, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, deve richiedere una nuova verifica periodica entro dieci giorni.

Gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verifica stessa.

Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito positivo, viene applicato il seguente contrassegno:

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verifica periodica

VARIAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX	8
3	(anno di scadenza)	9
4		10
5	Logo	11
6	dell'Organismo	12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥ 40 mm)

Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti oppure detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati.

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo dei controlli



Dimensioni dell'etichetta: quadrata (≥ 20 mm di lato)

Colori: scritte nere su fondo rosso

Tali strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore.

Il riparatore, anche quando effettua la riparazione, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.

Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verifica periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all'organismo che esegue la prima verifica periodica e la riporta nel libretto metrologico.

Per ottenere la qualifica di "fabbricante e riparatore metrico" occorre presentare domanda all'Ufficio metrico della Camera di commercio competente che provvederà poi ad inoltrare e depositare alla Prefettura competente l'impronta del marchio con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici fabbricati e riparati. La relativa modulistica è scaricabile dal sito della competente Camera di commercio nell'area dedicata al Servizio metrico.

Il riconoscimento della qualifica di "fabbricante e riparatore metrico" è necessario anche per poter rimuovere il piombo/sigillo delle sonde di temperatura così come per la nuova piombatura delle stesse.